

LEGGE 488/92
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
TRENTESIMA RIUNIONE - 11 OTTOBRE 2000 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (Banco di Sicilia) In riferimento alla circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, settore “Carne bovina, suina e ovicaprina”, nella quale, tra l’altro, si evince (al punto 1 della colonna b) che sono ammissibili “gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio DOP/IGP, di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni)”, si chiede di sapere se è ammissibile l’intero investimento riguardante un nuovo impianto produttivo volto alla produzione di prodotti a base di carne bovina ed ovina – ad esempio hamburger (terza lavorazione), con macellazione interna (prima e seconda lavorazione) all’unità produttiva. A parere di questa Banca concessionaria sono ammissibili tutti gli investimenti connessi all’intero processo produttivo (stalle di sosta, macellazione, produzione) se tutte le fasi della lavorazione interessano carni bovine e ovine a marchio DOP/IGP in quanto la limitazione alle sole terze e quarte lavorazioni sembrerebbe interessare solo la produzione innovativa di carni non DOP/IGP.

R. *Nel settore in argomento, ai fini del rispetto delle normative comunitarie, sono ammissibili:*

- *tutti gli investimenti (prime e seconde lavorazioni) connessi all'intero processo produttivo (stalle di sosta, macellazione, produzione) a condizione che finalizzato alla produzione di prodotti finali a marchio Dop/Igp; a tale proposito si ricorda che la DOP o IGP deve essere ottenuta conformemente al Reg. (CEE) n.2081/92 e modifiche successive e deve essere stata riconosciuta già alla data della domanda di agevolazioni. Ai fini delle verifiche istruttorie, è opportuno che la banca concessionaria acquisisca la documentazione attestante lo stato della procedura di iscrizione dell'impresa istante al competente consorzio di produzione e, alla presentazione della documentazione finale di spesa, l'iscrizione medesima. Qualora l'impresa sia già operante e produca già tali prodotti, l'acquisizione della documentazione di iscrizione al consorzio rientra nella normale attività istruttoria.*

- *tutti gli investimenti (terze e quarte lavorazioni) finalizzati alla produzione di prodotti innovativi anche non DOP o IGP;*

Per quanto riguarda il quesito specifico, fermi restando i precedenti pareri di questo Comitato in merito all'ammissibilità alle agevolazioni della legge 488 dei beni finalizzati all'allevamento ed alla macellazione, secondo la normativa comunitaria un nuovo impianto produttivo volto all'esecuzione di tutte le lavorazioni (dalla prima alle quarte) è ammissibile solo se realizza prodotti a marchio DOP/IGP; se non si tratta, invece, di prodotti a marchio DOP/IGP, sono consentiti solo investimenti nelle sole terze e quarte lavorazioni di prodotti innovativi. Non sono altresì ammissibili gli investimenti relativi alle prime e seconde lavorazioni nell'ambito di un impianto finalizzato alla produzione di prodotti DOP/IGP ma non utilizzati a tal fine.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell'allegato n. 4, lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000 per le patate e l'ortofrutta (colonna b, punto 4). Cosa si intende per “Prodotto innovativo”? (una nuova tipologia di prodotto, una nuova tecnica di trasformazione, oppure un prodotto non nuovo, ma che non è normalmente trasformato e/o commercializzato nella zona su cui insiste l’investimento?); esiste al riguardo una normativa specifica? L’“incremento della capacità di trasformazione” ricomprende anche l’acquisto di un nuovo impianto? Per le patate, in particolare, sembrerebbero esclusi i “nuovi impianti” fatta eccezione per gli investimenti ricadenti nel caso n. 2 della colonna b: “investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche”. E’ corretta questa interpretazione? si può

avere un esempio di “piattaforma logistica”? Con riferimento all’ortofrutta, quali sono i “prodotti non vincolati da quote” cui fa riferimento il punto 5 della colonna b ?

R. Per “Prodotto Innovativo” si intende quello conseguente ad una qualsiasi innovazione, di prodotto e di processo; tale innovazione deve riguardare, pertanto, sia la tipologia di prodotto che la tecnica di trasformazione; non può viceversa riguardare un prodotto esistente anche se non è normalmente trasformato e/o commercializzato nella zona in cui insiste l’unità produttiva interessata dal programma da agevolare, né può riguardare una materia prima innovativa che non si accompagni ad una innovazione nella trasformazione. Per quanto concerne il richiesto riferimento normativo, si segnala che non esiste al riguardo una normativa specifica; si suggerisce, comunque, di verificare la coerenza dell’iniziativa con le “condizioni generali di ammissibilità” e con gli “obiettivi di sviluppo del settore” indicati nelle schede tematiche predisposte dall’IPI per ciascun prodotto interessato.

Per “capacità di trasformazione” indicata nella normativa richiamata si intende la potenzialità delle attività di lavorazione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e promozione, successive alla fase di produzione primaria (agricola) riferite all’intera impresa interessata. L’aumento di tale capacità di trasformazione, pertanto, può essere conseguito dall’impresa anche attraverso la realizzazione di un nuovo impianto o l’acquisto di un impianto esistente, fermo restando che, ai fini dell’agevolabilità di un qualsiasi programma di investimenti, occorre che sussistano le condizioni generali e specifiche di ammissibilità fissate dalla legge 488/92.

Per quanto concerne le tipologie di investimento ammissibili per le patate si è in parte già risposto, nel senso che, a prescindere dai prodotti innovativi, sono consentite tutte le tipologie di investimento e l’inquadramento nell’una o nell’altra, ai fini della concessione delle agevolazioni della legge n. 488/92, avverrà sulla base delle caratteristiche del singolo programma e delle definizioni che delle tipologie fornisce la normativa. Per quanto concerne, invece, le piattaforme logistiche, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni. Per piattaforma logistica si intende l’insieme delle infrastrutture strumentali ove collocare organizzazioni economiche, operanti nella distribuzione, finalizzate all’incremento di competitività delle PMI collegate (socie, aderenti, affiliate) attraverso lo sviluppo di servizi qualitativamente avanzati e di rapporti commerciali con il sistema produttivo locale. La piattaforma logistica (o infrastruttura strumentale) deve consentire lo svolgimento del complesso di attività funzionali di un’impresa (o più imprese) che programma e controlla l’ordinata gestione del trasferimento e dello stoccaggio dei beni.

In altre parole, la piattaforma logistica di un’impresa è l’insieme delle infrastrutture, delle attrezzature e del personale che cura la movimentazione dei beni : verso l’impresa da parte del fornitore, all’interno dell’impresa nelle diverse fasi del processo di produzione e di assemblaggio dei beni (o tra eventuali sedi diverse della stessa impresa) e infine verso il cliente attraverso i vari stadi del canale distributivo.

Per quanto concerne i “prodotti vincolati da quote” di cui al punto 5 della colonna b relativo all’ortofrutta, si tratta di quelli non indicati nei regolamenti richiamati come normativa di riferimento nelle schede predisposte dall’IPI per ciascun prodotto interessato. I prodotti vincolati indicati nei regolamenti sono i seguenti:

- i pomodori destinati alla trasformazione; (Regolamento (CE) n. 865/99 del 26 aprile 1999 - GU L 108 del 26/4/99);
- i limoni, i pompelmi e i pomeli, le arance, i mandarini e le clementine trasformati in succo; (Regolamento (CE) n. 2202/96 del 28 ottobre 1996 – GU L 297 del 21/11/96);
- i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 2201/96 del 28 ottobre 1996 – GU L 297 del 21/11/96.

D. (Mediocredito dell’Umbria) Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4, lettera F della

circolare n. 900315 del 14.7.2000 per il latte e i relativi derivati. Se dal punto 1 della colonna b si desume che per il latte bufalino ed i prodotti di origine bufalina sono ammissibili anche i “nuovi impianti”, dal punto 2 sembra potersi desumere che per il latte di vacca o di capra i “nuovi impianti” sono ammessi solo per la realizzazione di prodotti a marchio Dop/Igp. In quest’ultima fattispecie, tuttavia, potrebbero rientrare solo le imprese di produzione dei prodotti derivati in quanto non esiste un latte a marchio Dop/Igp. Si chiede conferma di tale interpretazione. Inoltre, per quanto concerne il punto 3 relativo alla possibilità di realizzare investimenti destinati ad adottare la certificazione ISO 9000 o ISO 14000, sembrerebbero ammissibili solo gli ammodernamenti e non anche i nuovi impianti o gli ampliamenti, in quanto si fa riferimento all’”adeguamento degli impianti”. Anche su tale interpretazione si chiede la conferma o meno del Comitato.

R. *In merito alla prima parte del quesito, si concorda con l’interpretazione della banca che va estesa almeno in via teorica, anche al trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione. Il fatto che non può essere concesso al latte tal quale un marchio Dop/Igp non rileva in quanto è il prodotto finale, che ha come materia prima il latte, che deve essere a marchio Dop/IGP per rendere agevole l’investimento.*

Per quanto concerne la seconda parte del quesito, come già specificato in riferimento al quesito della stessa banca riguardante l’ortofrutta, non va fatta confusione tra gli investimenti ammissibili indicati nella colonna b), lettera F dell’allegato n. 4 della circolare n. 900315/2000 con le “tipologie d’investimento” indicate al punto 3.1 della stessa circolare. In altri termini, si deve prima accertare se l’investimento è ammissibile in base agli orientamenti e ai regolamenti comunitari (colonna b lettera F dell’allegato n. 4) e poi valutare l’investimento in base alle proprie caratteristiche al fine di inquadralo in una delle tipologie ammissibili previste dalle normativa di attuazione della legge 488.

D. (Mediocredito dell’Umbria) Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4, lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000 per il vino e l’alcol. Sulla base della specifica scheda predisposta dall’IPI, sembrerebbe possibile individuare due fattispecie ben distinte: quella delle aziende che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) e quella delle aziende che producono vino partendo da uve.

Per le aziende che rientrano nella prima fattispecie, non si pongono limiti, in quanto si dice che sono ammissibili tutti gli investimenti, quindi anche i nuovi impianti e gli ampliamenti. Per le aziende che rientrano nella seconda fattispecie, che sicuramente rappresentano la stragrande maggioranza dei casi, sarebbero ammissibili solo gli investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva e quindi solo gli ammodernamenti o le ristrutturazioni. Non si fa alcun riferimento alla possibilità di acquisire dalla regione un’attestazione relativa alla dismissione di una corrispondente capacità produttiva. Perché allora al punto 1 della colonna b si fa riferimento a materie prime e prodotti trasformati, lasciando spazio ad un’interpretazione più estensiva nella quale anche per la trasformazione da uva a vino non vi sarebbero limiti? Quale tipo di documentazione deve essere richiesta in istruttoria per verificare, nel caso di aziende già operanti, la provenienza comunitaria delle materie prime?

R. *In merito alla prima parte del quesito, si concorda con l’interpretazione che per le imprese che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) non vi sono limiti di investimento, ferma restando che non deve farsi confusione tra la definizione degli investimenti consentiti in base ai regolamenti ed agli orientamenti comunitari e quella degli investimenti ammessi dalla legge 488/92. Per quanto concerne, invece, le imprese che producono vino partendo da uve (appartenenti alle varietà previste dall’art. 19 del Reg. (CE) n. 1493/99) o dai prodotti che dall’uva derivano (mosto di uve e/o mosto di uve parzialmente fermentato), occorre precisare che la capacità produttiva da mantenere invariata è da rilevare con riferimento all’intera impresa interessata e nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva*

interessata dal programma di investimenti; il programma da agevolare, pertanto, potrà riguardare tutte le tipologie previste dalla legge 488 (ivi compreso il nuovo impianto o l'ampliamento) a condizione che non vari la capacità produttiva complessiva dell'impresa nella regione. Pertanto, qualora l'impresa intenda realizzare la costruzione di un nuovo impianto o l'ampliamento di un impianto esistente, dovrà chiudere un altro proprio impianto o, quanto meno ridurre la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata. Tale operazione combinata dovrà essere opportunamente comprovata dall'impresa interessata e, soprattutto, giustificata dal punto di vista tecnico ed economico. Sull'argomento, tuttavia, occorre evidenziare che, secondo quanto precisato dal MIPAF con nota del 10 ottobre 2000, la possibilità di intervenire a favore di impianti che aumentano la capacità produttiva utilizzando un ciclo che parte dall'uva è consentita solo ed esclusivamente nel caso di produzione di vini di qualità DOC/DOCG/IGT/Vqprd. Ai fini delle verifiche istruttorie, è opportuno che la banca concessionaria acquisisca la documentazione attestante lo stato della procedura di iscrizione dell'impresa istante al competente consorzio di produzione e, all'atto della presentazione della documentazione finale di spesa, l'iscrizione medesima. Qualora l'impresa sia già operante e produca già tali prodotti, l'acquisizione di tale documentazione di iscrizione al consorzio rientra nella normale attività istruttoria.

In merito all'ultimo argomento del quesito, e cioè quale documentazione acquisire in merito alla provenienza comunitaria delle materie prime, si ritiene sufficiente una dichiarazione di impegno dell'impresa, che esprima chiaramente la consapevolezza della revoca delle agevolazioni in caso di comportamento difforme, ad utilizzare materie prime e prodotti di esclusiva origine comunitaria (punto 1 della colonna b) o materie prime di esclusiva origina comunitaria (punto 2 della colonna b).

- D. (Mediocredito dell'Umbria)** Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell'allegato n. 4, lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000 per cereali e riso. Nell'ambito, ad esempio, della produzione di farina, è ammissibile un investimento destinato alla sostituzione dell'intero impianto di produzione, ormai obsoleto, inquadrando l'iniziativa come ammodernamento? Oppure la limitazione indicata dalla circolare deve intendersi in maniera stringente per cui sono ammissibili solo gli ammodernamenti che attuano il controllo della qualità e migliorano le condizioni sanitarie del prodotto? E sempre nell'ambito del controllo della qualità e delle condizioni sanitarie dei prodotti, è ammissibile un nuovo impianto o un ampliamento oppure, in quanto si parla di miglioramento, si deve far riferimento soltanto all'ammodernamento?
- R.** *Nel settore dei cereali e del riso sono ammissibili tutti gli investimenti, intesi come singole spese, finalizzati esclusivamente al controllo della qualità ed al miglioramento delle condizioni sanitarie del prodotto.*
- D. (Banco di Napoli)** Si presenta il caso di un programma di investimenti nell'ambito di un impianto per la produzione di grappa ottenuta distillando vinaccia. La vinaccia, come materia prima, deve essere considerata alla stessa stregua del mosto di uva ?
- R.** *La vinaccia (cfr. punto 21 dell'allegato I del Reg. (CE) n.1493/99) è il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentate o no e, pertanto, va considerata materia prima alla stessa stregua dell'uva e del mosto di uva. L'investimento in oggetto è ammissibile se rispetta due condizioni (cfr. punto 2 colonna b dell'allegato n. 4 alla circolare n. 900315 del 14.7.2000 per il vino e l'alcol): la vinaccia deve essere di esclusiva origina comunitaria e l'investimento non deve comportare un incremento totale della capacità produttiva dell'impresa nella regione ove è ubicata l'unità produttiva interessata dal programma.*
- D. (Irfis) settembre 2000** - Una Società operante nel settore della molitura dei cereali (ISTAT 15.61.1) dispone di una unità produttiva realizzata da oltre quarantacinque anni, che, a seguito

dell'espansione urbanistica del Comune ove è ubicata, si trova ora inglobata nel centro urbano, con innegabili problemi igienico sanitari e di impatto sull'eco sistema.

La vetustà dell'impianto e le problematiche di localizzazione –in presenza anche di ripetute intimazioni di sgombero da parte della Pubblica amministrazione- hanno indotto l'impresa a mettere a punto un programma di investimenti, con caratteristiche di ammodernamento, volto al trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del centro urbano.

Il nuovo impianto, a giudizio della parte, consentirà un significativo miglioramento sull'impatto ambientale, nonché sulle condizioni igienico sanitarie generali e del prodotto che potrà avere anche un più incisivo controllo di qualità.

In considerazione dei mutati criteri di ammissibilità del settore merceologico in argomento, rispetto a quelli dei precedenti bandi, si chiede di conoscere se entrambi tali presupposti (intimazioni della P.A. e miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto) possano essere assunti quali presupposti per l'espletamento dell'esame istruttorio ed eventuale ammissibilità alle agevolazioni.

R. *Gli investimenti ammissibili previsti dall'allegato 4, lettera F, della circolare n. 900315/2000 non comprendono l'ipotesi del trasferimento per ragioni ambientali.*

D. (Carisbo) Viene segnalata un'incongruenza, nel settore dei servizi, la dove si pone come vincolo per l'accesso, la costituzione in forma societaria, mentre per alcune figure previste nell'allegato n. 2 alla circolare 900315, quelle del settore 74, la costituzione in forma societaria non sarebbe consentita per vincolo legislativo, mentre è prevista l'associazione in partecipazione. In tal caso si richiede se risulti possibile, come auspicabile, in deroga al concetto generale, considerare comunque validamente acquisite le domande presentate da soggetti costituiti come ora possibile (associazione in partecipazione) o se tali domande debbano essere rigettate; in tal caso se la motivazione da addurre per il rifiuto debba essere quella della mancata costituzione in forma societaria (potrebbe essere eccepito che l'ordinamento giuridico nazionale vigente non lo consente).

R. *Il sistema agevolativo della legge 488/1992 è specifico, il che non favorisce ipotesi di deroga alle regole prefissate, né tantomeno soluzioni interpretative su aspetti in via di normazione ed inerenti ad altre discipline normative. Per quanto sopra, rimane ferma la validità della detta previsione normativa 488/1992 e, pertanto, le domande presentate concernenti tale attività di servizi, in mancanza di uno dei requisiti prescritti, che, peraltro, la vigente normativa specifica di settore esclude, dovranno per tale ragione essere ritenute invalide.*

D. (Europrogetti & Finanza) settembre 2000 Il caso riguarda l'acquisto di un immobile di proprietà della Società C da parte della Società A, che intende richiedere le agevolazioni di cui alla L.488/92.

La Società A è costituita da tre soci fratelli, ognuno dei quali detiene una quota del 33%.

Gli stessi fratelli sono soci per la stessa quota del 33% anche della Società B, la quale partecipa nella Società C con una quota del 49%.

Le restanti quote della Società C sono suddivise sempre tra i tre fratelli nella misura del 17%.

Tenuto conto che la Circolare 14 luglio 2000, n. 900315, all'Allegato n. 7, punto xvii) precisa che le spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto e che, nel caso di specie la sola Società C (e non la Società A) risulta partecipata dalla Società B per oltre il 25%, si chiede se la spesa relativa all'acquisto dell'immobile sia ammissibile alle agevolazioni di cui alla L. 488/92.

R. *La società A del quesito è posseduta per il 33% da ciascuno dei tre fratelli il quale possiede anche il 17% + 16,17% (33% del 49%) = 33,17% della società C. Si ritiene, pertanto, che la configurazione societaria rappresentata non possa eludere la norma sostanziale che prescrive*

le condizioni di non ammissibilità. Non può, parimenti, eludere la norma cui si fa riferimento il trasferimento di proprietà per il tramite di un istituto collaboratore.

D. (Studio Finanziario) Una società che opera nel settore delle 'Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti (Codice ISTAT 63.11.2 e 63.11.3), attività queste ricomprese tra quelle indicate nell'allegato n. 2 alla Circ. M.I.C.A. n. 900315 del 14.7.2000, intende presentare una domanda di agevolazioni relativa ad un programma di investimenti che prevede la realizzazione e la gestione di un sistema di nastri trasportatori per carbone. Il sistema è collegato con il porto da un nastro, della lunghezza di circa 1 Km, che sarà realizzato per convogliare dalla banchina portuale il carbone scaricato da navi verso un impianto di gassificazione asservito ad una centrale a gas per la produzione di energia elettrica, ad esso attigua ed per riportare alla stessa lo zolfo prodotto dallo stesso processo di gassificazione per la sua successiva commercializzazione. Il sistema è collegato anche alla miniera da un secondo nastro trasportatore, della lunghezza di 3,5 Km, che servirà a convogliare altro carbone direttamente dalla miniera di estrazione all'impianto di gassificazione, già citato, ed a riportare alla miniera le scorie del processo di gassificazione. Atteso che gli impianti in questione saranno realizzati su suoli per i quali la società istante risulta avere la piena disponibilità per un periodo congruo, si sottolinea il fatto che il sistema di trasporto a mezzo convogliatori è parte essenziale per il funzionamento dell'impianto di gassificazione, la cui realizzazione e gestione, per altro, risultano a carico di altre società. Si chiede parere circa l'agevolabilità del programma.

R. *La specifica attività oggetto del quesito non è classificabile tra quelle ammissibili di cui ai codici Istat citati nel quesito.*

D. (Banco di Sicilia) Società che opera nell'ambito della Legge 626 (sicurezza sul lavoro) sulla base di singole convenzioni stipulate con le imprese, si propone anche di effettuare visite mediche, sia presso le aziende convenzionate che presso la propria struttura.

Si chiede di sapere se le apparecchiature elettromedicali, finalizzate alla predetta attività, da installare sia su una unità mobile per le visite presso le convenzionate, sia presso la propria unità produttiva possano essere ricomprese nell'ambito del codice ISTAT 74 relativo alle problematiche della sicurezza sul lavoro e, dunque, agevolabili ai sensi della L. 488/92; questa banca concessionaria ritiene agevolabili le spese per le apparecchiature da installare presso l'unità produttiva fissa; mentre, per quel che attiene l'unità mobile (autoambulanza all'uopo attrezzata), necessaria per le visite presso le aziende convenzionate, non si ritiene ammissibile né la spesa per il mezzo mobile in quanto essa stessa integra le caratteristiche di una unità produttiva, piuttosto che un mezzo necessario al ciclo produttivo né, conseguentemente, le spese per le eventuali apparecchiature da installare sul predetto mezzo.

R. *Si ritiene che le problematiche della sicurezza sul lavoro possano riguardare anche aspetti medico-sanitari ma limitatamente alle consulenze agli stessi attinenti e certamente non fino al punto da rendere ammissibili gli studi o i laboratori medici né, tanto meno, i servizi medici mobili né quelli di soccorso tramite ambulanza.*

D. (Banco di Sicilia) Si fa riferimento ai punti 13 e 14 dell'allegato 11 della circolare 900315 del 14.7.2000 relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici. Considerata la difficoltà da parte delle imprese ad ottenere dalle pubbliche amministrazioni le suddette autorizzazioni in tempi brevi (entro la scadenza del bando tale documentazione deve essere presentata a prescindere dall'importo dell'investimento proposto – punto 5.3 della circolare), si chiede di sapere se in luogo della documentazione suddetta le imprese possano presentare – entro la predetta scadenza - la richiesta effettuata agli uffici competenti con la riserva di completare la documentazione entro la definizione del progetto ed una perizia giurata che attesti lo stato della pratica di richiesta di autorizzazione e che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione suddetta. Tutto ciò non è necessario per i programmi classificati come

“nuovo impianto” che, come noto, sono esenti dalla presentazione di dette autorizzazioni e per tutti gli impianti non assoggettati alle stesse. Questa Banca concessionaria, in considerazione del fatto che dipende solo in parte dall’impresa il possesso nei tempi previsti della suddetta documentazione, ed in analogia con quanto previsto per il certificato di destinazione d’uso, riterrebbe valida questa soluzione.

R. *Chiarito, preliminarmente, che le autorizzazioni di cui ai punti 13 e 14 citati sono richiesti solo per i “grandi progetti”, si ritiene che si possa procedere all’attività istruttoria anche in presenza di una richiesta di rinnovo delle autorizzazioni in questione e della copia delle autorizzazioni precedenti.*

D. (Banco di Sicilia) Si fa riferimento al punto 7 dell’allegato 11 della circolare 900315 del 14.7.2000 relativo alla piena disponibilità dell’immobile rilevabile da uno dei titoli indicati al punto 2.1 della predetta circolare. Il regolamento all’art. 2 comma 1 recita, tra l’altro, che la piena disponibilità *dell’immobile* deve garantire l’uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all’art. 8, comma 1, lettera b che a sua volta dice che *le agevolazioni sono revocate* “qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto”. Ciò posto, mentre nei titoli di disponibilità previsti senza alcuna data di scadenza si intende rispettata la condizione suesposta, per i contratti di locazione o altro questa Banca concessionaria ritiene che la scadenza debba necessariamente coprire l’intero arco temporale di cui all’art. 8 comma 1 lettera b come sopra specificato; se la scadenza è anteriore può ritenersi valida una dichiarazione di impegno da parte del conduttore e del proprietario a prolungare il contratto d’affitto almeno fino a tutta la durata di cui all’art. 8 comma 1 lettera b? ovvero, si può richiedere un nuovo contratto con una scadenza adeguata anche se lo stesso viene trasmesso successivamente alla data di scadenza del bando ma entro i termini di definizione dell’istruttoria? Nel caso di risposta positiva, la stessa soluzione può essere adottata per i contratti di comodato? Questa Banca concessionaria ritiene di sì. Come comportarsi in presenza di concessioni demaniali che non hanno una scadenza adeguata? Infine, come è possibile applicare tale previsione del regolamento per i contratti preliminari di compravendita?

R. *E’ parere del Comitato che la previsione regolamentare non vada interpretata in modo così rigido e restrittivo, bensì nel senso di valutare se non vi siano, negli atti o contratti esibiti dall’impresa, contenuti chiaramente ostativi a garantire il mantenimento dell’impegno assunto dall’impresa stessa in riferimento all’utilizzo dei beni agevolati per un periodo non inferiore ai cinque anni dall’entrata in funzione degli stessi. E’ infatti lecito ipotizzare che un contratto di locazione, una concessione demaniale, ecc. che, all’atto della valutazione, presentino una durata inferiore a tale periodo, possano essere rinnovati alla scadenza, con ciò garantendo, infine, l’uso previsto, a meno che, come detto, non emergano in tale sede elementi palesemente contrari a tale ipotesi.*

D. (Mediocredito dell’Umbria) L’art. 6.2 della circolare esplicativa n. 900315 del 14.07.2000 prevede che ai fini del calcolo dell’indicatore, la banca concessionaria può prendere in considerazione l’ammontare di mezzi propri indicato dall’impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell’impresa stessa.

In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all’ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell’impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo “prospetto delle attività e passività”, redatto

con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti.

A tal fine la scrivente banca ritiene che i prelevamenti da parte dei soci che appaiono tra le attività dello Stato Patrimoniale indicati usualmente come crediti verso soci, siano da considerarsi a decurtazione del patrimonio netto della società e come tali peggiorativi del margine di struttura primario.

R. *Si concorda con l'opinione della banca.*

D. (Banco di Sicilia) APPORTO DI CAPITALE PROPRIO - PUNTO 6.2 DELLA CIRCOLARE 900315 DEL 14/7/2000 Si prospetta il caso di una società di capitali che ha un valore di margine di struttura talmente elevato da poter essere utilizzato ai fini dell'apporto di capitale necessario all'investimento proposto senza chiedere ulteriori esborsi ai singoli soci. Tale valore del margine di struttura è dato, oltre che dal capitale sociale, dalla presenza delle voci "conferimento soci in c/aumento capitale sociale" deliberato nel 1982 e "altre riserve" composte da importi maturati via via negli anni. Non vi sono, inoltre, nel bilancio '99 mezzi di terzi a m.l.t. Ora, alla luce della circolare 900315 del 14/7/2000 si chiede di sapere se, ai fini dell'apporto di capitale proprio, il conferimento effettuato nel 1982 possa essere preso in considerazione previa ulteriore delibera nella quale si faccia riferimento al progetto ex legge 488/92 e conseguentemente se il surplus del margine di struttura possa essere utilizzato ai fini dell'apporto di cui sopra. Infatti la succitata circolare al punto 6.2 farebbe intendere che sia per le delibere di perfezionamento di aumento e/o conferimento soci in c/aumento di capitale sociale che per l'utilizzo di riserve precedentemente costituite, si possano prendere in considerazione soltanto importi rinvenienti dall' *'anno solare di presentazione del modulo di domanda*. Ciò impedirebbe la possibilità di una nuova delibera di perfezionamento del conferimento soci effettuato nel 1982 peraltro ancora presente nel 1999. Questa Banca concessionaria considera restrittiva tale circostanza e riterrebbe possibile l'utilizzo delle somme come sopra specificato.

R. *Il concorso di capitale proprio previsto nel quesito (che configura la modalità del "capitale preesistente") non rientra nelle forme previste dalla normativa vigente.*

D. (Banco di Napoli) AGROALIMENTARE. L'ISTAT 91, nell'ambito della classificazione delle attività economiche, nella sezione "D", classe "15.9" distingue tra gli altri: la "fabbricazione di bevande alcoliche distillate" (15.91), la "fabbricazione di alcol etilico di fermentazione" (15.92), la "fabbricazione di vino di uve" (15.93), la "produzione di sidro e di altri vini a base di frutta" (15.94) e la "produzione di altre bevande fermentate non distillate (15.95).

La nota tecnica per la verifica di ammissibilità degli investimenti nel settore agroalimentare, prodotta dall'IPI in collaborazione con il MIPA e distribuita alle Banche Concessionarie, fornisce chiarimenti in ordine alle condizioni di ammissibilità nel settore del vino senza alcun esplicito riferimento a quello dell'alcol.

Tanto premesso, si chiede di conoscere se la produzione di "infusioni idroalcoliche", comprendenti amari ed infusi vari quali limoncello e fragolino, possa costituire oggetto di un programma di investimento ammissibile alle agevolazioni.

R. *Le "infusioni idroalcoliche" possono essere ricomprese nella produzione di "amari alcolici" nell'ambito della "fabbricazione di bevande alcoliche distillate" (15.91). Si ritiene, quindi, che la produzione dei prodotti in argomento possa rientrare tra le attività ammesse alle sole risorse nazionali con le limitazioni previste per tale tipo di attività.*

D. (Banco di Napoli) AGROALIMENTARE Una famiglia proprietaria al 100% del pacchetto azionario della società X, operante nel settore dei derivati del pomodoro (ISTAT 15.33), è, nel contempo, proprietaria anche della società Y, allo stato non ancora operativa. Mantenendo costanti i volumi produttivi realizzati nell'ambito della società X, il gruppo proprietario intende

effettuare un nuovo investimento in capo alla società Y, nell'ambito dello stesso codice ISTAT, nel campo dei prodotti "pomodoro biologico, san marzano D.O.P., pomodoro in regime certificato di produzione integrata, sughi pronti e speziati, rondelle di pomodoro", ritenendoli innovativi.

R. *Il mantenimento della capacità produttiva va verificato a livello di impresa, nell'ambito del territorio regionale ove è ubicata l'unità produttiva interessata dal programma da agevolare, e non di gruppo. Per quanto concerne l'innovatività del prodotto prospettata nel quesito, si rinvia alla risposta al quesito M. Umbria esaminato nel corso di questa stessa riunione del Comitato.*

D. (Banco di Napoli) Una società ha presentato una domanda di agevolazioni a valere sul IV bando, recante una spesa ritenuta ammissibile in sede istruttoria di Lm. 7.122, relativa a beni da acquistare direttamente. La domanda non è stata agevolata per insufficienza di risorse finanziarie.

Sinora la società ha realizzato il programma di investimenti per circa Lm. 5.200, di cui Lm. 1.952 con acquisto diretto di beni e Lm. 3.248 con acquisti in locazione finanziaria da società di leasing convenzionata con la Banca Concessionaria.

La restante spesa oggetto del programma di investimenti, pari a circa Lm. 1.991, verrà realizzata con acquisto diretto di beni.

Tanto premesso, si chiede di conoscere se la società in argomento può produrre, entro il 31 ottobre p.v., istanza di inserimento della originaria domanda presentata sul IV Bando, utilizzando con le opportune modifiche lo schema conforme all'allegato n. 34 della circolare 900315 del 14 luglio 2000.

R. *Si ritiene che la modifica delle modalità di acquisizione dei beni non costituisca, per il caso in questione, una modifica tale da pregiudicare la validità della domanda originaria. L'interesse dell'impresa all'inserimento della domanda nel bando in corso potrà quindi essere manifestata con le modalità previste dal punto 11.1 della circolare n. 900315/2000, allegando alla comunicazione di cui all'allegato n. 34 della circolare stessa, un prospetto riepilogativo contenente la suddivisione dei medesimi investimenti previsti nella domanda originaria in ordinari e in leasing.*

D. (Prominvestment) Alcuni operatori che si accingono a presentare sul bando in corso domande di agevolazione ai sensi della L.488/92 per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili od a queste assimilate chiedono di conoscere se, considerando che taluni di questi impianti operano in regime di "convenzione CIP 6/92", sussistano motivi di incompatibilità tra le agevolazioni della Legge 488/92 e tale forma di incentivazione ", finalizzata ad un recupero accelerato del capitale investito a valere sui maggiori costi sostenuti da gestori "non ENEL" per impianti della suddetta tipologia.

Poiché tale incentivo si poneva sin dall'origine in alternativa ai benefici della Legge 9 gennaio 91 n.10 ("Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili di energia"), la quale presenta aspetti simili alla L. 488/92 (in particolare per quanto attiene la natura del contributo messo a disposizione delle imprese) si chiede se effettivamente sussistano elementi di sovrapposizione con i contributi della Legge 488/92.

R. *I criteri stabiliti nella deliberazione CIPE del 26 novembre 1991 punto 1 ammettono la possibilità di cumulare i contributi, di cui alla Legge 9 gennaio 91 n.10, solo con le agevolazioni finanziarie eventualmente concesse ai sensi della Legge 64/86, entro il limite massimo del 75%, inteso come somma di incentivi. Il Titolo II punto 3 del provvedimento CIP/6 92 ha esteso alla componente "incentivazione", dallo stesso regolamentata, la possibilità di cumulo con la Legge 9 gennaio 91 n.10, in base ai medesimi criteri stabiliti nella deliberazione CIPE del 26 novembre 1991. Tale componente di incentivazione, sebbene diretta a favorire un determinato settore, non risulta classificabile come "aiuto di stato" poiché non assume*

fattispecie tale da falsare o minacciare di falsare i principi della concorrenza né tantomeno da incidere sugli scambi tra gli stati membri. La stessa ha inoltre caratteristiche tali da non poter essere espressamente riferita ai singoli beni del medesimo programma eventualmente agevolato ex L. 488/92. Pertanto si ritiene che la componente “incentivazione” contenuta nel provvedimento CIP 6/92 non rientri nelle fattispecie previste dal punto 9.1 della Circolare n. 900315 del 14/7/2000.